

Oggetto: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE - CRITERI OPERATIVI PER IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANTE D'IMPRESA E CON MULTIPLO RAPPRESENTANTE D'IMPRESA

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 06/2021 del 13 gennaio 2021 e modificato con delibera n. 08/2022 del 25 ottobre 2022;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5-*bis* secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VISTO l'art. 3-*bis*, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

VISTI l'art. 16, comma 6-*bis*, del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale e le sue eventuali modifiche successive;

RILEVATO che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel Registro delle imprese comunicino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;

TENUTO conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “[a] fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni

telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

VISTO l’art. 16, comma 6-*bis*, del DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l’ufficio del Registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d’ufficio “[...] un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche [...] presso il cassetto digitale dell’imprenditore”;

VISTO l’art. 5, comma 2-*bis*, del DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell’1 ottobre 2020, l’ufficio del Registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – “[...] previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni [...]” – la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 182/22 del 9 settembre 2022, con la quale sono stati adottati i criteri operativi per l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale a imprese individuali e a società;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a., società *in house* del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l’attribuzione massiva d’ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa, conforme agli indirizzi operativi definiti a livello nazionale e comunicati da Unioncamere con lettera del 23 maggio 2022 (nostro P.G. 20007/E);

CONSIDERATO che per l’individuazione delle posizioni prive di domicilio digitale (PEC) il sistema messo a disposizione da Infocamere consente di estrarre dalla banca dati del Registro delle imprese tramite il “Cruscotto Qualità” diversi tipi di incongruenze, e nello specifico:

- A96 - PEC non dichiarata, escluse imprese potenzialmente cancellabili, con unico rappresentante d’impresa;
- A97 - PEC non dichiarata, escluse imprese potenzialmente cancellabili, con multiplo rappresentante d’impresa;
- A98 - PEC non dichiarata, escluse imprese potenzialmente cancellabili con nessun rappresentante d’impresa;

OSSERVATO che la procedura di attribuzione massiva del domicilio digitale provvede contestualmente all’assegnazione, all’emissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa nei confronti di tutti i soggetti che nell’impresa sono qualificati come “rappresentanti d’impresa” e che in quanto tali possono accedere al cassetto digitale dell’impresa;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3689/c del 6 maggio 2016 contenente le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese, che con riferimento al modello INT/P, da utilizzarsi per l’iscrizione delle cariche, richiede di indicare obbligatoriamente se il soggetto è rappresentante o meno dell’impresa “al fine di maggior chiarezza e trasparenza della pubblicità fornita dall’ufficio del R.I.”;

RILEVATO pertanto che la presenza di almeno un rappresentante d’impresa è condizione imprescindibile per l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale;

RITENUTO opportuno per le imprese di cui all’elenco A98 (nessun rappresentante d’impresa), di provvedere a indicare almeno un rappresentante sulla base dei poteri iscritti nel Registro delle imprese, individuando dei criteri operativi che consentano di identificare il soggetto che all’interno dell’organo amministrativo rivesta tale ruolo;

RITENUTO altresì opportuno individuare specifici criteri operativi anche per imprese di cui all'elenco A97 (multiplo rappresentante d'impresa), al fine di rettificare la presenza della qualifica di rappresentante laddove la stessa non risulti congrua con la carica o qualifica rivestita;

VALUTATO che la comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese sia da ricondurre ad attività di ordinaria amministrazione;

CONSIDERATO che la pubblicità dell'attribuzione e cancellazione della qualifica di "rappresentante d'impresa" viene assicurata mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

VISTO l'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "[...] le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";

DETERMINA

- 1) Di individuare i seguenti criteri operativi per le imprese prive di PEC, escluse le potenzialmente cancellabili, con multiplo rappresentante d'impresa (codice elenco da Cruscotto Qualità A97):
 - a) Nel caso in cui la qualifica di "rappresentante d'impresa" sia attribuita a più di un soggetto che ricopre la carica di amministratore, sia di società di capitale che di cooperative e società di persone, all'impresa potrà essere assegnato d'ufficio il domicilio digitale, senza necessità di alcuna rettifica;
 - b) Nel caso in cui la qualifica di "rappresentante d'impresa" risulti attribuita impropriamente anche a soggetti che rivestono esclusivamente qualifiche tecniche o abbiano solo la qualifica di socio unico di società di capitali o di socio accomandante, preliminarmente all'assegnare d'ufficio del domicilio digitale occorrerà procedere all'aggiornamento dei dati del Registro delle imprese, espungendo la qualifica di "rappresentante d'impresa" nei confronti di questi soggetti;
- 2) Di individuare i seguenti criteri operativi per le imprese prive di PEC, escluse le potenzialmente cancellabili, con nessun rappresentante d'impresa (codice elenco da Cruscotto Qualità A98):
 - a) Nel caso in cui dalla descrizione dei poteri la legale rappresentanza sia attribuita a un soggetto nominativamente individuato, si provvederà all'aggiornamento dei dati indicando tale persona come "rappresentante d'impresa". Allo stesso modo si procederà in presenza di amministratore unico;
 - b) In presenza di descrizione dei poteri che prevedono la firma disgiunta tra più amministratori per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria, si provvederà all'aggiornamento dei dati indicando tutti gli amministratori come "rappresentanti d'impresa";
 - c) In presenza di descrizione dei poteri che prevedono la firma congiunta tra alcuni consiglieri per determinate attività o per operazioni entro un certo limite d'importo, la qualifica di "rappresentante d'impresa" deve essere attribuita a ciascuna persona che ha poteri di ordinaria amministrazione, anche se con firma congiunta;
 - d) In caso di amministratori che risultino decaduti ai sensi dell'art. 2382 c.c., si dovrà attribuire la qualifica di "rappresentante d'impresa" ad altro amministratore. Qualora ciò non sia possibile perché tutti gli amministratori risultano decaduti, non si potrà procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio;

- 3) Di autorizzare l'Ufficio, per i casi sopra indicati, ad eccezione del punto 1, lettera a), sulla base degli elenchi estratti tramite il "Cruscotto Qualità" con incongruenza A97 e A98, ad apportare le correzioni necessarie alle informazioni presenti nel Registro delle imprese al fine di procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.